

Tribunale di Messina – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c.

RICORRENTE: CANNULI Gaetano, nato a Milazzo (ME) il 17.05.1988 e residente in Gualtieri Sicaminò (ME) via Palazzo Civico n. 23, codice fiscale: CNN GTN 88E17 F206U, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA** in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina;

FATTO

Il ricorrente è un'aspirante docente in possesso sia di diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico "Maurolico" di Messina (**Doc.1**), nonchè di Diploma di Trombone conseguito, in data 21.09.2009, presso il Conservatorio di Musica "Arcangelo Corelli" di Messina (**Doc.2**): quest'ultimo titolo di studio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 del 14 febbraio 2016, è utile per **l'accesso alla classe di concorso A55** (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e, nello specifico, **AR55 (Trombone)**.

Successivamente, il Sig. Cannuli nell'anno accademico 2017-2018 ha completato il percorso di studi conseguendo, presso l'Università telematica E-Campus (**Doc.3**), il Master "*Le competenze del docente nella scuola dell'autonomia e l'integrazione degli alunni bes*" con riconoscimento dei **60 CFU** e contestuale attestazione che gli insegnamenti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e



nelle metodologie e tecnologie didattiche sono conformi a quanto previsto dal DM n. 616/2017 (**24 CFU** ossia i crediti universitari necessari per la partecipazione ai concorsi a cattedra ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59).

Sulla base dei predetti titoli, in data 27.05.2022 prot. n. 7456402 (**Doc.4**), il ricorrente presentava attraverso l'apposita sezione dedicata "*istanze on-line*" domanda al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter, della legge 3.05.1999 n. 124, nonché nella seconda fascia delle GPS della provincia di Messina, valide per gli aa.ss. 2022-23 e 2023-24 ai sensi dell'O.M. n. 112/2022, riguardante i docenti non abilitati, ma in possesso dei titoli di studio necessari e sufficienti per partecipare ai concorsi a cattedre ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed, infine, in data 12.08.2022 prot. n. 8696612 (**Doc.5**), domanda di "*informatizzazione nomina delle supplenze*" relativa alle scelte delle 150 sedi scolastiche facenti parte della provincia di Messina.

In sede di compilazione della domanda, il ricorrente ha, altresì, **dichiarato di essere in possesso di n. 37 attestati rilasciati tutti dalla Scuola – Banda Musicale “P. Mascagni” di Milazzo** dai quali risulta che lo stesso ha partecipato, in qualità di trombone, ai concerti tenutisi dal 03.01.2007 al 31.10.2014 (**Doc.6**): trattasi di concerti svolti tutti all'interno di attività finanziate dal Fondo Unico per lo Spettacolo stanziato dal Governo, ed, in particolare, dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali; ciò in ottemperanza a quanto prescritto dalla tabella A/4 allegata all'O.M. n. 112/22 (punto BA.22 della scuola secondaria di primo e secondo grado) denominata "*Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*", secondo cui, ai fini della valutazione dell'attività concertistica per la cdc A-55, occorre dimostrare di averla effettuata "*all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero*".

A conferma di quanto dichiarato in domanda, si precisa che **l'Associazione Scuola Banda Musicale “Pietro Mascagni” di Milazzo rientra tra le associazioni che hanno usufruito dei contributi da**



parte del Fondo Unico per lo Spettacolo, così come si evince consultando la pagina www.svol.beniculturali.it/contributi/joomla_esec_contributi.asp?anno... del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, digitando settore “musica”, articolo “complessi bandistici” e cercando il “comune di Milazzo” (si allega estratto di pagina **Doc.7 e 7a**).

Nello specifico, per quanto riguarda la **valutazione dei titoli artistici**, la sezione “BA” allegata alla citata O.M. denominata “*punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66. I titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituito sul sostegno e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative*” prevede quanto segue:

B. 22	Attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo), in Italia purché all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero, <u>per ciascun titolo e sino a un massimo di punti 30:</u> - per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria	2 1
----------	---	----------------------

Ne deriva che – essendo il punteggio per titoli artistici pari a 74 punti (n. 37 (numero dei titoli) * 2 (punteggio riconosciuto dalla tabella per ogni titolo) – al docente Cannuli andava riconosciuto il punteggio massimo previsto e cioè 30 punti.

Ed invece, a seguito della pubblicazione delle graduatorie relative alle **GPS di II fascia** scuola secondaria di II grado (**Doc.8 pag. 461**, unitamente al decreto del 27.08.2022 prot. n. 19024 **Doc.9**) **al ricorrente sono stati riconosciuti illegittimamente solo n. 16 punti per i servizi artistici a fronte degli spettanti 30 punti, per un totale di punti 66, con conseguente sua collocazione alla posizione n. 2 in graduatoria.**

Dalla disamina della suddetta graduatoria si evince, inoltre, che i candidati per la classe di concorso AR55 in Provincia di Messina sono solo due:

- Cafarelli Stefano, alla posizione n. 1 con punteggio complessivo pari a 78,50 punti;



- Cannuli Gaetano, alla posizione n. 2 con punteggio complessivo pari a 66 punti.

E' evidente che **se l'amministrazione avesse valutato tutti i titoli artistici** posseduti dal Cannuli, così come inseriti dallo stesso nella domanda amministrativa, **il ricorrente si troverebbe, oggi, collocato nella giusta posizione in GPS** determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti **(ovvero alla posizione n. 1 con un punteggio totale di 80 punti)** ed, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l'USP di Messina (prima) e le istituzioni scolastiche (dopo) necessitano di sottoscrivere rispetto ad candidato Cafarelli che risulta essere collocato in posizione n. 1 nella citata graduatoria.

A tal proposito, si precisa come le domande di inserimento nella graduatoria GPS di II fascia della Provincia di Messina valide per il biennio 2022-23 e 2023-24, sono utilizzate per le supplenze annuali (31 agosto), oltre che per le supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), mentre le graduatorie di istituto sono utilizzate solo per le supplenze brevi.

Ne deriva che l'inserimento del ricorrente nelle GPS di II fascia con un punteggio errato, con conseguente errata collocazione nella relativa graduatoria determina allo stesso un danno, laddove la posizione nella graduatoria provinciale è fondamentale ai fini della chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato (31 agosto – 30 giugno) c.d. supplenze lunghe.

Secondo l'O.M. n. 112/2022, a seguito della procedura di inserimento, in modalità telematica, dell'istanza di partecipazione alla cd GPS (Graduatoria Provinciale per le supplenze) è il sistema informatico ad attribuire i punteggi.

Ed infatti, secondo l'art. 8 comma IV della citata ordinanza *“Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico”*. Trattasi tuttavia solo di una proposta.

E' compito poi degli uffici scolastici provinciali *“procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al*



fine di evitare difformità nelle valutazioni” (comma 5) ed, in caso di difformità tra i titoli dichiarati sotto forma di autocertificazione (v. art. 7, comma 10) ed i titoli *“effettivamente posseduti”*, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procederanno alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria (art. 8, comma 6).

Tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi pare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del MIUR (cfr. in senso favorevole ordinanza Tribunale di Massa nr 2363/2020 del 04/11/2020 RG n. 738/2020).

Nel caso di specie, i “titoli artistici” posseduti dal ricorrente e puntualmente indicati nella domanda di partecipazione sono stati tutti valutati dal sistema informatico solo relativamente alla partecipazione del Cannuli alla I fascia delle GPS (per la classe di concorso AR55); ed infatti dall’estratto della pagina di istanze on line (**Doc.10**), risulta espressamente che, per i titoli artistici (Tabella TAB 3 – BA’’’’), risultano inseriti n. 41 titoli con valutazione punteggio pari a 30 punti.

Successivamente lo stesso aspirante, con decreto dell’ATP di Messina del 28.07.2022 prot. n. 16525 (**Doc.11**) risulta essere stato escluso dalla detta 1 fascia GPS (per le classi di concorso: A029 - A030 - AL56 - AR55) non avendo conseguito l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20.07.2022 (si allego elenco degli esclusi – **Doc.12 pag.2**).

E’ chiaro che il sistema informatico ha valutato correttamente i citati titoli indicati in domanda solo per l’inserimento in I fascia GPS (dalla quale poi il candidato è stato depennato) e non per la II fascia GPS.

Alla luce di quanto sopra argomentato, è di palmare evidenza che il MIUR ha omesso di eseguire il raffronto tra quanto dichiarato dall’aspirante Cannuli in domanda ed i punteggi indicati negli allegati del decreto ministeriale (OM n. 112/22) che danno avvio alla procedura.

Purtroppo, la stessa amministrazione nulla ha fatto per sanare l’errore, nonostante l’istanza in autotutela presentata dal ricorrente a firma del sottoscritto procuratore (**Doc.13**).



In definitiva l'amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata / dichiarata dal ricorrente; la stessa aveva un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie anche rettificando i punti assegnati con il sistema informativo, attivandosi, per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 L. 241/90, ove riscontrava eventuali errori materiali agevolmente desumibili dalla documentazione.

Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato, poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, ma non fa venire meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cfr. [T.A.R. Veneto, Sez. I, 09.02.2017, n. 144](#); [T.A.R. Veneto, Sez. I, 21.12.2016, n. 1418](#)).

Pertanto, il ricorrente in sede di reclamo / autotutela ha espressamente chiesto il riconoscimento del punteggio già in precedenza attribuitogli, fornendo all'Amministrazione tutti gli elementi utili per poter procedere alle necessarie verifiche e rettifiche.

Da quanto precede e allo stato, si ritiene dunque sussistente il *fumus boni iuris*, dal momento che la domanda del 27.05.2022 appare completa avendo il ricorrente indicato tutti i titoli artistici valutabili. Ne consegue che al ricorrente, in ragione del punteggio già posseduto e tenuto conto di quanto dichiarato in domanda devono essere assegnati come preteso 30 punti, secondo il calcolo indicato in premessa ed incontestato, fermo restando che alcuna responsabilità è ascrivibile a parte ricorrente poiché l'erroneo computo del sistema informatico è dipeso solo ed esclusivamente dall'illegittimo operato dell'amministrazione scolastica.

Con riferimento alla sussistenza del “*fumus boni iuris*” ovvero del diritto vantato dal ricorrente ad avere riconosciuto, per il biennio 2022-2023 e 2023-2024, a titolo di punteggio titoli artistici punti 30, si ribadisce come lo stesso risulti documentalmente provato ed emerga dalla normativa vigente.



Per quanto concerne il “*periculum in mora*”, è evidente che lo stesso ha interesse ad un provvedimento cautelare di correzione del punteggio, attesa la durata biennale delle graduatorie e ciò tenuto conto che il mancato accreditamento di n. 30 punti e la (errata) collocazione alla posizione n. 2 in graduatoria, preclude allo stesso a priori la possibilità di un’eventuale assegnazione di supplenze da GPS e/o da graduatorie di istituto.

Nel caso de quo, è ravvisabile il *periculum in mora* in considerazione del fatto che in conseguenza del mancato riconoscimento dei c.d. “titoli artistici” conseguenti dal ricorrente, l’istante si è visto riconoscere un minore punteggio con conseguente collocazione in graduatoria in posizione deteriore e minori possibilità di ricevere le convocazioni per l’assegnazione di supplenze, situazione da tutelare immediatamente.

Ed ancora, si evidenzia che, nel tempo occorrente per l’esame del merito della controversia, il danno prospettato diverrebbe irreversibile e non potrebbe mai essere integralmente risarcito in via pecuniaria, in quanto lo stesso non include solo la perdita economica degli stipendi ed indennità di legge, ma anche la **perdita di opportunità** di occupazione all’interno della scuola statale, la permanenza del Sig. Cannuli in una situazione di precariato indefinito e/o di disoccupazione permanente, con conseguente **svilimento della propria professionalità**, la perdita di successive occasioni di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre ad **incidere sulla qualità della vita dello stesso ricorrente e sul diritto al lavoro costituzionalmente previsto** come uno dei principi fondanti della Repubblica, non solo come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche **mezzo di elevazione morale per la persona e realizzazione dell’individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali.**



In definitiva, il *periculum in mora* risulta in *re ipsa* perché il trascorrere del tempo in attesa dell'esito del giudizio ordinario sarebbe tale da rendere inutile la decisione ottenibile nelle forme ordinarie.

Ciò esporrebbe l'aspirante Cannuli al concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto né nel corso del presente anno scolastico, né addirittura in relazione al successivo, poiché l'eventuale giudizio di merito certamente non si concluderà entro il mese di settembre 2022 (con conseguente perdita di punteggio e di esperienza professionale, oltre che di reddito e con il rischio di gravi effetti dannosi sia di natura professionale che personale).

Il tutto comprometterebbe irrimediabilmente, con effetti lesivi di natura "irreparabile", la sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per equivalente, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Sul punto, codesto On.le Tribunale, anche in sede di reclamo, ha confermato l'esistenza del requisito del periculum stante il rischio della perdita dei contratti, "*considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa*" (**ord. 15 febbraio 2021**).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, è evidente che, nel caso in esame, sussistono entrambi i presupposti di legge, "*fumus boni iuris*" e "*periculum in mora*", per concedere un provvedimento di urgenza in corso di causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 quarter c.p.c.

Ciò premesso e considerato, il ricorrente come sopra domiciliato, rappresentato e difeso,

CHIEDE



Che l'Ill.mo Tribunale di Messina in funzione del Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c. ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia, ai sensi degli artt. 700 e 669 quater c.p.c., convocare le parti ed omettere ogni formalità non essenziale al contraddittorio:

- 1) **In via cautelare**, accertato il *fumus boni iuris* riguardo alla domanda del ricorrente ad avere accreditati 30 punti nelle GPS della Provincia di Messina fascia II scuola secondaria di II grado (classe di concorso AR55 – strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Trombone) e per l'effetto ordinare la rettifica della graduatoria con il riconoscimento del punteggio indicato in premessa, con ogni conseguenza in ordine alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato nella II fascia delle GPS scuola secondaria di II grado;
- 2) **Nel merito**, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva, e previo riconoscimento del diritto in esame, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e per esso anche alle sue articolazioni territoriali, a ricalcolare correttamente il punteggio spettante al ricorrente e, per l'effetto procedersi alla rettifica della posizione dello stesso nelle GPS della Provincia di Messina fascia II scuola secondaria di II grado (classe di concorso AR55 – strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Trombone), con ogni eventuale conseguenza in ordine alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato nella II fascia delle GPS scuola secondaria di II grado;
- 3) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.

Si allegano i documenti da n. 1 al n. 14.



Dichiarazione fiscale: Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega (**Doc. 14**).

Pace del Mela, lì 18 settembre 2022

Avv. Maria Chiara Isgrò

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il Sig. Gaetano Cannuli, rappresentato dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto il diritto del docente Cannuli ad ottenere il riconoscimento dell'esatto punteggio per titoli artistici con rettifica della posizione in graduatoria nelle GPS di seconda fascia della provincia di Messina per la classe concorsuale A55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) in particolare AR55 Trombone.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che sono iscritti nella II fascia delle GPS della provincia di Messina e della III fascia delle graduatorie d'Istituto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;



- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art.* 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 18 settembre 2022

Avv. Maria Chiara Isgrò

